

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo - Presidente -
Dott. VANNUCCI Marco - Consigliere -
Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere -
Dott. CAMPESE Eduardo - rel. Consigliere -
Dott. AMATORE Roberto - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. (.....) r.g. proposto da:
(.....) S.P.A., in liquidazione (cod. fisc. (.....)), con sede in (.....), in
persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore (.....), rappresentata e
difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avvocati (.....), e (.....),
con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest'ultimo in (.....),
alla via (.....).

- ricorrente -

contro

..... (cod. fisc. (.....)), con sede in (.....), in persona del
procuratore speciale Dott. R.R., rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta
in calce al controricorso, dall'Avvocato (.....), presso il cui studio elettivamente
domicilia in (.....).

- controricorrente -

nonchè sul ricorso incidentale proposto da:

..... come sopra rappresentata e difesa;

- ricorrente incidentale -

contro

(.....) S.P.A., in liquidazione.

- intimata rispetto al ricorso incidentale -

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI TORINO depositata il 20/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/11/2020 dal
Consigliere Dott. Eduardo Campese.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto notificato il 29 giugno 2007, la..... s.p.a. in liquidazione citò la
..... (Alfa) innanzi al Tribunale di Pinerolo per sentirla condannare

al risarcimento dei danni asseritamente cagionati da pretese condotte illecite tenute da quest'ultima in violazione del divieto di abuso di dipendenza economica della L. n. 192 del 1998, ex art. 9, o, comunque, degli obblighi di buona fede e correttezza ex art. 1337 c.c., nonché del principio del *neminem laedere* ex art. 2043 c.c..

1.1. Sostenne che ALFA, perseguendo soltanto un suo interesse produttivo ed abusando della propria posizione, l'aveva indotta ad acquistare la Beta International s.p.a. (per il prosieguo, Beta s.p.a.), prospettandole che le avrebbe poi appaltato la progettazione e la produzione di un nuovo prodotto ALFA. Pertanto, una volta acquistato il controllo di Beta s.p.a. in data (.....),..... aveva effettuato in essa ingenti investimenti (poi incorporandola il successivo (.....)) onde adeguare gli impianti alle commesse promesse da ALFA, ma quest'ultima non aveva rispettato gli impegni optando per la realizzazione in proprio del nuovo prodotto senza coinvolgere..... nè altri fornitori. L'istante, dunque, al fine di ridurre i costi, aveva deciso di chiudere lo stabilimento Beta di (.....), mal'aveva convinta a desistere da tale proposito, chiedendole anzi di potenziare quello stabilimento in funzione di ulteriori promesse, poi nuovamente disattese. Peraltro, onde evitare il blocco delle forniture in suo favore ed il fallimento di (.....),l'aveva sostenuta finanziariamente, a condizione, però, che avesse ceduto i propri stabilimenti a Tiberina Solution s.r.l. (ossia, ad un potenziale acquirente individuato dalla stessa) ed avesse accettato di essere posta in liquidazione: liquidazione in cui la stessasi era ingerita, imponendo la nomina di un liquidatore di suo gradimento, il quale aveva poi tentato di far cancellare la società dal registro delle imprese depositando il relativo bilancio di liquidazione contro la volontà dei soci.

1.2. Instauratosi il contraddittorio, si costituì la società convenuta, contestando integralmente le avverse pretese, eccependone pure la prescrizione, e spiegando domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna di..... a pagarle un credito, di circa Euro 500.000,00, cui aveva precedentemente rinunciato a condizione che, fra l'altro, i soci e/o terzi non avessero proposto opposizione al bilancio di liquidazione ed alla cancellazione della stessa..... dal registro delle imprese (cosa che, invece, si era verificata), nonché al risarcimento di pretesi danni per effetto di determinate condotte lesive tenute dall'attrice.

1.3. Con sentenza del 17 luglio 2012, n. 337, il Tribunale di Pinerolo respinse sia la domanda principale di..... sia quella riconvenzionale di

2. Pronunciandosi sui gravami proposti, rispettivamente, in via principale, da (.....), e, in via incidentale, da, la Corte di appello di Torino, con sentenza del 20 aprile 2016, n. 634, ne ha accolto il primo e rigettato il secondo. Per l'effetto, in totale riforma della sentenza appellata, ha condannatoal pagamento, in favore di (.....), della somma di Euro 1.227.948,12, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo, nonché al pagamento delle spese processuali del doppio grado, integralmente compensando esclusivamente quelle della fase decisoria di appello.

2.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte, dopo aver affermato che la condotta illecita contestata aera consistita nell'aver "imposto" a..... di mantenere ed ampliare gli stabilimenti Beta di (.....), ed aver precisato che "l'abuso può essere sanzionato nell'ambito dell'art. 2043 c.c., quando si estrinseca in una condotta che, pur

in assenza di divieti formali, sia posta in essere con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede nell'ambito dei rapporti commerciali", ha opinato che: i) doveva essere risarcito a..... soltanto il danno derivante dal "mantenimento degli assets con successiva fusione con Beta", non anche quello relativo alla "perdita del (proprio. Ndr) patrimonio netto". Infatti, tale perdita era causalmente imputabile, tra l'altro, "alle scelte degli amministratori (di..... Ndr) che dal 2002 avevano cercato altre opportunità di sviluppo, ricorrendo ad una diversificazione nella produzione, tentativo questo che non aveva dato i profitti sperati ed aveva generato ulteriori debiti"; 17)..... non aveva assolto al proprio onere probatorio, non avendo "fornito quegli elementi di prova che avrebbero consentito di determinare in modo esaustivo il danno derivante dalla condotta di", essendosi limitata a depositare "una relazione peritale contenente una determinazione del danno effettuata sulla base di criteri non corretti dal punto di vista contabile"; iii) "in mancanza di altri elementi", il solo predetto danno riconosciuto a..... doveva determinarsi nella misura indicata dai C.T.U., pari ad Euro 704.953,23; iv) non poteva essere accolta la successiva "impostazione dei CTU di attualizzare il danno al 3.2.2005 attraverso un criterio diverso dalla semplice applicazione della rivalutazione" monetaria, "non basandosi... su elementi certi ed oggettivi"; v) il danno doveva, quindi, essere liquidato in Euro 1.227.948,12 (di cui Euro 222.060,27 per rivalutazione ed Euro 300.954,62 per interessi); vi) seppure in base ad una motivazione diversa da quella di primo grado,non aveva diritto a chiedere la restituzione del credito cui aveva rinunciato. Infatti, la condizione risolutiva cui la stessa aveva subordinato la rinuncia al credito configurava una "condizione illecita, essendo... contraria a norme imperative" che "attribuiscono ai soci il diritto di chiedere la revoca della richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese... norme che, pur essendo dettate nell'interesse dei privati, sono altresì dirette anche a tutelare i terzi che hanno rapporti con le società".

3. Avverso questa sentenza ricorre per cassazione (.....), affidandosi a quattro motivi, cui con resiste, con controricorso,, proponendo, altresì, ricorso incidentale con un motivo. Risultano depositate memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c., da entrambe le parti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo del ricorso principale di..... - rubricato "Violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e dell'art. 111 Cost., comma 6, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4" - censura come "meramente apparente" e "contraddittoria" la motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla determinazione del quantum del risarcimento riconosciute. Si contesta alla corte distrettuale di aver ritenuto non sufficientemente oggettivo il criterio di attualizzazione del danno proposto dalla c.t.u. esperita nel primo grado di giudizio, senza indicare gli elementi da cui aveva desunto un tale convincimento, nè accorgendosi che trattavasi dello stesso criterio utilizzato dalla c.t.u. per quantificare una delle componenti del medesimo danno accertato alla data del 30 giugno 2001 nell'importo, fatto proprio anche da quella corte, di Euro 704.953,23.

1.2. Tale doglianza non merita accoglimento.

1.2.1. Invero, per effetto della nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile *ratione temporis*, risultando impugnata una sentenza resa il 20 aprile 2016), deve ritenersi ormai ridotto al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicchè si è chiarito (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020).

1.2.2. In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). In altri termini, al fine di non incorrere nella motivazione apparente, equiparabile a difetto assoluto di motivazione, il contenuto della stessa deve comprendere il racconto sia del processo dinamico di formazione dell'atteggiamento psicologico del giudicante espresso nella decisione assunta, sia del risultato del passaggio logico dall'ignoranza, quale iniziale posizione statica, alla conoscenza sotto la specie del giudizio, quale posizione statica finale di approdo a seguito dell'attività di acquisizione della conoscenza intorno all'oggetto (cfr. Cass. 1450 del 2009). Nello spiegare questi argomenti, il giudice del merito deve compiere ed illustrare due distinte attività nel processo di formazione del proprio convincimento enunciando in modo esaustivo l'iter logico giuridico che conduce alla decisione adottata: un'attività di scienza, intesa quale conoscenza dei fatti e delle circostanze della causa, ed una di giudizio, manifestando il ragionamento e la valutazione dei fatti prospettati dalle parti, nonchè l'idoneità, o meno, dei medesimi a fungere da elementi a sostegno della corretta risoluzione della controversia dedotta in giudizio (cfr. Cass. n. 9577 del 2013). Ne deriva che è possibile ravvisare una "motivazione apparente" nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche e prive di qualsiasi riferimento ai motivi del contendere, tali da non consentire di comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice.



1.2.3. Un simile vizio - da apprezzare qui non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva - è, nella specie, insussistente.

1.2.3.1. La corte territoriale, infatti, dopo aver individuato la sola tipologia di danno risarcibile a..... (il "mantenimento degli assets con successiva fusione con Beta", non anche quello relativo alla "perdita del (proprio. Ndr) patrimonio netto"), ed aver precisato che..... non aveva assolto al proprio onere probatorio, non avendo "fornito quegli elementi di prova che avrebbero consentito di determinare in modo esaustivo il danno derivante dalla condotta di CNN", essendosi limitata a depositare "una relazione peritale contenente una determinazione del danno effettuata sulla base di criteri non corretti dal punto di vista contabile", ha affermato che, "in mancanza di altri elementi", il solo predetto danno doveva determinarsi nella misura indicata dalla c.t.u. espletata in primo grado, pari ad Euro 704.953,23, e che non poteva accogliersi la successiva "impostazione dei CTU di attualizzare il danno al 3.2.2005 attraverso un criterio diverso dalla semplice applicazione della rivalutazione" monetaria, "non basandosi... su elementi certi ed oggettivi".

1.2.3.2. Essa, dunque, benchè in maniera sintetica, ha illustrato le ragioni poste a base della soluzione adottata, spiegando, nella sostanza, di dover privilegiare, ai fini dell'attualizzazione della somma indicata, il criterio della rivalutazione monetaria, in luogo di quello, diverso, utilizzato nella relazione di c.t.u. (ed oggi invocato dalla ricorrente) perchè quest'ultimo non si fondava su elementi certi ed oggettivi. Si tratta, quindi, di una motivazione che esplicita le ragioni della decisione ed eventuali profili di sua apoditticità, quand'anche sussistenti, non la vizierebbero in modo così radicale da renderla meramente apparente. Deve, quindi, considerarsi soddisfatto l'onere minimo motivazionale di cui si è detto, nè rileva, qui, come si è già anticipato, l'esattezza, o non, di una tale giustificazione.

1.2.4. Per mera completezza, comunque, deve evidenziarsi che la stessa relazione di c.t.u. (stando agli stralci di essa riportati in ricorso) ha precisato che la cd. "attualizzazione" al 3 febbraio 2005 dell'importo di Euro 704.953,23 era stata effettuata operando con la seguente logica: i) le singole componenti del danno sono state espresse in termini di valore attuale alla data del 3 febbraio 2005, "momento convenzionalmente assunto come "fine dell'operazione""; ii) si è assunto, "in via semplificativa", che le singole componenti di danno "si siano manifestate, in ciascun anno, alla data del 30 giugno"; iii) il tasso di attualizzazione, "al fine di tener opportunamente conto del livello di rischio caratterizzante l'operazione stessa, è stato considerato pari al 10%", molto più alto del comune tasso di rivalutazione monetaria. Si tratta, come è evidente, di un criterio complessivamente fondato su scelte discrezionali, sicchè la giustificazione fornita dalla corte di appello quanto alla sua non condivisione neppure si rivela implausibile, risolvendosi, per contro, l'odierna censura nell'inammissibile tentativo di ottenere l'applicazione di un criterio di attualizzazione dell'importo capitale riconosciuto alla..... più favorevole rispetto a quello di cui il giudice a quo ha sufficientemente giustificato l'utilizzazione.



1.3. A tanto deve solo aggiungersi che l'ulteriore profilo di censura (cfr. pag. 25 del ricorso) secondo cui la motivazione della sentenza sarebbe "incomprensibile" e viziata da "manifesta contraddittorietà" nella parte in cui ha negato la risarcibilità del danno derivante dalla perdita del patrimonio sociale della stessa (.....), - oltre a configurarsi, sostanzialmente, come una richiesta di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, assolutamente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione - è infondata perchè il risarcimento del danno in questione è stato negato principalmente in ragione del mancato assolvimento del corrispondente onere probatorio gravante sull'odierna ricorrente.

2. Il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale prospettano, rispettivamente, "violazione degli artt. 2043, 1226 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3" e "violazione per omesso esame di fatti storici rilevanti, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5". Si critica la sentenza impugnata, da un lato, per avere riconosciuto soltanto una delle voci di danno lamentate da..... e non anche quella relativa alla dispersione totale del patrimonio aziendale di quest'ultima anche perchè sfornita di prova; dall'altro, per avere omesso di esaminare "...i fatti storici rilevanti contenuti nei seguenti elementi istruttori: 1. Il valore patrimoniale effettivo di..... alla data dell'1.1.2003, contenuto nella perizia redatta dal Dott. M.; 2. Il valore patrimoniale effettivo di..... alla data del 31.12.2004, contenuto nel "memorandum di intesa" sottoscritto tra..... e Tiberina Solution s.r.l. in data 26.11.2004".

2.1. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perchè connesse, sono complessivamente immeritevoli di accoglimento.

2.2. Giova premettere, invero, che questa Corte, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 23016 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018), ha chiarito che: a) il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente - perchè, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro - ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua - pur corretta - interpretazione. Cfr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra, invece, violazione, nè falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poichè essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretativo ed applicativo della norma di legge; c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass., Sez. U., n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); d) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze



di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).

2.3. Fermo quanto precede, i motivi in esame si risolvono, invece, sostanzialmente, in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dalla corte torinese, cui la ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge o motivazionale, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, da un lato, che il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, - come si è appena detto - non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie, ma deve essere dedotta, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 23016 del 2020); dall'altro, che l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella già richiamata formulazione qui applicabile *ratione temporis*, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio (peraltro da dedursi con i precisi oneri di allegazione fissati da Cass., SU, n. 8053 del 2014), da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicchè sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., *ex aliis*, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017). Non è, dunque, più sindacabile, in sede di legittimità, la mera correttezza della motivazione di idoneità probatoria di determinate risultanze processuali, non avendo più autonoma rilevanza il vizio di insufficienza della motivazione.

2.3.1. Nella specie, la corte distrettuale ha adeguatamente spiegato perchè dovesse essere risarcito a..... soltanto il danno derivante dal "mantenimento degli assets con successiva fusione con Beta", non anche quello relativo alla "perdita del (proprio. Ndr) patrimonio netto". Infatti, tale perdita, secondo quella corte, era causalmente imputabile, tra l'altro, "alle scelte degli amministratori (di..... Ndr) che dal 2002 avevano cercato altre opportunità di sviluppo, ricorrendo ad una diversificazione nella produzione, tentativo questo che non aveva dato i profitti sperati ed aveva generato ulteriori debiti". , inoltre, non aveva assolto al proprio onere probatorio, non avendo "fornito quegli elementi di prova che avrebbero consentito di determinare in modo esaustivo il danno derivante dalla condotta di ", essendosi limitata a depositare "una relazione peritale contenente una determinazione del danno effettuata sulla base di criteri non corretti dal punto di vista contabile".

2.3.2. Le odierne censure, invece, tentano sostanzialmente di opporre alla suddetta valutazione fattuale definitivamente sancita nella decisione impugnata una propria alternativa sua interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica di vizio motivazionale

e/o di violazione di legge, mirando ad ottenerne una rivisitazione (e differente ricostruzione), in contrasto con il granitico orientamento di questa Corte per cui il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex multis, Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U., n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014). In altri termini, non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto da quest'ultimo (cfr., ex allis, Cass. n. 1636 del 2020; Cass. n. 7394 del 2010; Cass. n. 13954 del 2007; Cass. n. 12052 del 2007; Cass. n. 7972 del 2007; Cass. n. 5274 del 2007; Cass. n. 2577 del 2007; Cass. n. 27197 del 2006; e così via, fino a risalire a Cass. n. 1674 del 1963, la quale affermò il principio in esame, poi ritenuto per sessant'anni: e cioè che "la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione").

2.3.3. A tanto deve solo aggiungersi che: i) la violazione dell'art. 2697 c.c., si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni. Nella specie, invece, la violazione dell'art. 2697 c.c., è dedotta come risultante dalla omessa considerazione delle risultanze probatorie rassegnate e sotto tale profilo finisce per essere, per così dire, un vizio derivato dalla ricostruzione del fatto sulla base di esse, di modo che la vera sostanza del motivo è di postulare in primis un sindacato sulla ricostruzione della quaestio facti esorbitante dal concetto dell'omesso esame di cui al nuovo art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; ii) l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato, è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare; dall'altro, non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto (diversamente da quanto accaduto nella specie, alla stregua di quanto si è detto in precedenza) l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno, nè esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori ed i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia ricondotto, per quanto possibile, alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno

(cfr., ex aliis, Cass. n. 16344 del 2020; Cass. n. 4310 del 2018; Cass. n. 20889 del 2016; Cass. n. 27447 del 2011; Cass. n. 10607 del 2010).

3. All'esame del quarto motivo del ricorso principale, che denuncia la "violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3", è opportuno anteporre lo scrutinio dell'unico motivo del ricorso incidentale di ALFA. Esso prospetta la "violazione dell'art. 1354 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3" e censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto la propria domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna di..... al pagamento del credito di Euro 528.151,09.

3.1. In particolare, la corte distrettuale ha negato ail diritto a chiedere la restituzione di quel credito, cui aveva rinunciato, assumendo che la condizione risolutiva cui la stessa aveva subordinato la rinuncia configurava una "condizione illecita, essendo... contraria a norme imperative" che "attribuiscono ai soci il diritto di chiedere la revoca della richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese... norme che, pur essendo dettate nell'interesse dei privati, sono altresì dirette anche a tutelare i terzi che hanno rapporti con le società". Secondo la ricorrente incidentale, invece, una siffatta statuizione determina un'erronea applicazione dell'art. 1354 c.c., alla fattispecie concreta, posto che la condizione non avrebbe potuto (nè astrattamente, nè in concreto) comportare una coartazione della volontà dei soci di..... e/o di terzi, impedendo loro di impugnare il bilancio di liquidazione (cosa, peraltro, poi avvenuta), sicchè la stessa non poteva considerarsi in contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico, costituendo l'impugnazione ivi dedotta un evento "futuro" ed "incerto" del tutto indipendente dalla volontà degli "stipulanti".

3.2. Tale doglianza deve considerarsi fondata.

3.3. Invero, giova premettere che l'ordinamento fornisce una disciplina unitaria della condizione illecita, indipendentemente dal carattere sospensivo o risolutivo, ricollegando ad essa la nullità del contratto (piuttosto che il mero considerarsi la condizione stessa come non apposta). La ragione di questa rigorosa regola tradizionale può ravvisarsi nella riprovazione sociale verso il contratto che sia mezzo di sollecitazione o anche solo di speculazione dell'illecito. La nozione di illiceità, peraltro, viene fornita con la stessa tecnica utilizzata nell'art. 1343 c.c., in tema di causa, facendo, cioè, riferimento alla contrarietà a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume.

3.3.1. La condizione è illecita, più precisamente, per l'abusivo condizionamento della persona del contraente ovvero per la illiceità del fatto dedotto. La prima di tali ipotesi è riscontrabile quando la condizione si sostanzia in un mezzo di coercizione del soggetto, lesivo dei suoi interessi essenziali (ad esempio, una clausola che prevedesse come condizione risolutiva del contratto l'iscrizione della parte ad un determinato partito politico); la seconda riflette la illiceità del fatto dal quale dipende l'efficacia del contratto (si pensi ad un contratto condizionato al risultato positivo di un'indebita pressione su un'amministrazione pubblica).

3.3.2. Occorre precisare, inoltre, che la illiceità è configurabile solo in quanto il fatto illecito si assume come presupposto di un effetto favorevole per l'autore del fatto. Se, al

contrario, l'inefficacia del contratto costituisce una sanzione per la parte che ha compiuto l'illecito, la condizione deve ritenersi lecita.

3.3.3. Come ritenuto in dottrina, infine, l'illiceità è un attributo della clausola condizionale e non dell'evento dedotto in condizione, sicchè l'eventuale illiceità di quest'ultimo non rende illecita la prima; viceversa, può accadere che ancorchè l'evento condizionale sia lecito, la condizione risulti illecita.

3.4. Fermo quanto precede, la corte torinese ha giudicato illecita la condizione apposta alla rinuncia al credito della ricorrente incidentale, prevedente, tra l'altro, che la società debitrice fosse cancellata dal registro delle imprese "senza che insorgano opposizioni da parte dei Soci e/o dei terzi": una siffatta clausola sarebbe illecita, a suo dire, in quanto, come si è già anticipato, "contraria a norme imperative, cioè a quelle norme che attribuiscono ai soci il diritto di chiedere la revoca della richiesta di cancellazione della società... qualora non ne sussistano i presupposti, norme che pur essendo dettate nell'interesse dei privati, sono altresì dettate nell'interesse pubblico in quanto dirette anche a tutelare i terzi che hanno rapporti con la società".

3.4.1. Questa affermazione, però, non può essere condivisa, posto che non è configurabile una nullità di una simile pattuizione per contrarietà a norme imperative. Invero, prescindendosi dai profili di distonia chiaramente ravvisabili tra la riportata statuizione della corte territoriale (che riferisce l'illiceità al pregiudizio, arrecato ai soci, di un loro "...diritto di chiedere la revoca della richiesta di cancellazione della società qualora non ne sussistano i presupposti") e la contestazione della ricorrente incidentale (che valorizza, invece, il diritto di impugnare il bilancio di liquidazione illegittimo), la conclusione della corte di merito si rivela inappagante perchè non ne convincono le ragioni giustificative. Infatti, il diritto di impugnare il bilancio (nella specie, quello di liquidazione) o di opporsi alla cancellazione non sono certamente configurabili alla stregua di diritti irrinunciabili. È innegabile che nella giurisprudenza di legittimità si rinviene da tempo l'affermazione che i criteri di chiarezza e verità del bilancio sono di interesse pubblico (cfr. sostanzialmente in tal senso, tra le tante, Cass. n. 14665 del 2019; Cass. n. 20674 del 2016; Cass. n. 4874 del 2006), ma è intuitivo che tanto nulla ha a che vedere con il diritto di impugnare il bilancio. Infine, neppure sembra riferibile a quanto affermato dalla corte territoriale la fattispecie prevista dall'art. 2192 c.c. (ricorso contro i decreti resi dal giudice del registro ai sensi degli artt. 2190 e 2192 c.c.).

3.5. In definitiva, quindi, la clausola condizionale in esame non avrebbe potuto comportare una coartazione della volontà dei soci e/o di terzi, impedendo loro di impugnare il bilancio di liquidazione (cosa che, peraltro, è poi pacificamente avvenuta), atteso che, da un lato, quell'impugnazione sarebbe stata del tutto indipendente dalla volontà degli stipulanti, e, dall'altro, che l'estraneità alle parti contrattuali della vicenda dedotta in condizione escludeva qualsivoglia elemento di potestatività (e quindi di invalidità) della condizione.

4. L'accoglimento del ricorso incidentale di, per le ragioni fin qui esposte, consente di ritenere assorbito il già descritto quarto motivo del ricorso principale di (.....).

5. In conclusione, il ricorso principale di..... deve essere respinto quanto ai primi tre motivi, con assorbimento del quarto, mentre quello incidentale delladeve essere

accolto. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione per il corrispondente nuovo esame e la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

6. Stante la corrispondente richiesta del difensore della ricorrente principale, infine, va disposta, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.M.

La Corte rigetta i primi tre motivi del ricorso principale della..... s.p.a. in liquidazione, dichiarandone assorbito il quarto. Accoglie il ricorso incidentale della cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione per il corrispondente nuovo esame e la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

Dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020